

ATTO DD 602/A1602C/2026**DEL 12/08/2026****DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE****A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1602C - Qualità dell'aria e innovazione tecnologica per l'ambiente**

OGGETTO: Definizione del protocollo operativo sperimentale per la “rimodulazione in via temporanea delle limitazioni alla combustione all’aperto dei residui vegetali”, di cui alla Deliberazione del Consiglio regionale n. 163 – 17101 del 21 luglio 2026.

Premesso che:

con deliberazione del Consiglio regionale, n. 18-28783 del 10 dicembre 2024, è stato approvato il “Piano regionale di qualità dell’aria” (PRQA), ai sensi della legge regionale n. 43/2000 e del decreto-legge n. 121/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155/2023, recentemente aggiornato con deliberazione del Consiglio regionale 28 Luglio 2026, n. 166-17641;

in data 10 dicembre 2024, con gli ordini del giorno n. 44 “Il Piano Regionale di Qualità dell'Aria e le sue ricadute sull'attività zootecnica” e n. 96 “Modifiche alla regolamentazione sulla combustione dei materiali vegetali”, collegati all’approvazione del suddetto Piano, il Consiglio regionale ha impegnato la Giunta regionale a:

- “emanare al più presto provvedimenti esplicativi sul semaforo per gli abbruciamenti” (OdG n. 44);
- “prevedere l’introduzione di “finestre” temporali di combustione, limitate e non consecutive, che possano essere attivate qualora le condizioni meteorologiche, climatiche e ambientali lo consentano, come indicato dal modello previsionale elaborato da ARPA Piemonte (OdG n. 96);
- monitorare costantemente l’andamento delle pratiche di combustione e valutare l’efficacia delle misure adottate, apportando eventuali correttivi in base ai risultati ottenuti e alle segnalazioni del territorio” (OdG n. 96);

con deliberazione della Giunta regionale 30 marzo 2026, n. 12-2397 (Ordini del giorno del Consiglio regionale n. 44 e 96 del 10 dicembre 2024. Disposizioni per la sperimentazione per la rimodulazione in via temporanea delle limitazioni alla combustione all’aperto dei residui vegetali finalizzata all’individuazione di indirizzi e criteri utili per la ridefinizione della zonizzazione del territorio regionale, quale parametro da assumere a modifica del vigente “Piano regionale di qualità dell’aria”, di cui alla D.C.R. n. 18-28783 del 10 dicembre 2024. Proposta al Consiglio regionale.) è stata proposta al Consiglio regionale, al fine di dare corso ai suoi orientamenti espressi nella seduta del 10 dicembre 2024 con gli ordini del giorno n. 44 e n. 96 in materia di “abbruciamenti”, e tenuto conto della nuova direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2024/2881/UE, l’approvazione delle disposizioni per la sperimentazione per la rimodulazione in via temporanea delle limitazioni alla combustione all’aperto dei residui vegetali, finalizzata anche all’individuazione di indirizzi e criteri utili per la ridefinizione della zonizzazione del territorio regionale;

con deliberazione del Consiglio regionale 21 luglio 2026, n. 163 – 17101 (Disposizioni per la sperimentazione per la rimodulazione in via temporanea delle limitazioni alla combustione all'aperto dei residui vegetali finalizzata all'individuazione di indirizzi e criteri utili per la ridefinizione della zonizzazione del territorio regionale, quale parametro da assumere per la successiva attuazione della nuova direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2024/2881/UE.) è stato disposto:

- di dare mandato ad ARPA Piemonte di attivare uno specifico bollettino in cui si evidenziano le disposizioni vigenti in materia di abbruciamenti, sulla cui base i sindaci, secondo quanto disposto dall'articolo 16, comma 1 bis, della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), possono emanare i provvedimenti sindacali di competenza, fermi restando i limiti e le condizioni di cui all'articolo 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
- di approvare la sperimentazione, relativamente alle colture di castagno, nocciolo, vite e altri fruttiferi poste in comuni non appartenenti alla zona IT0121 (Zona denominata di Montagna) ma a questa confinanti, secondo la modalità e alle condizioni richiamate in premessa, a decorrere dal 15 settembre 2026 al 30 settembre 2026 e dal 1° aprile 2027 fino al 15 aprile 2027;
- di dare mandato alla Direzione regionale Ambiente, energia e territorio, con il supporto tecnico scientifico di ARPA Piemonte, di valutare l'efficacia delle misure adottate con la sperimentazione stessa e di utilizzarne i risultati per l'individuazione di indirizzi e criteri utili per la ridefinizione della zonizzazione del territorio regionale, quale parametro da assumere per la successiva attuazione della nuova direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2024/2881/UE del 23 ottobre 2024, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

la citata sperimentazione, trae fondamento dalle valutazioni effettuate da ARPA Piemonte, contenute nella relazione tecnica "Aggiornamento del protocollo operativo di cui alla D.G.R. n. 9-2916 del 26 febbraio 2021 e rimodulazione in via sperimentale e temporanea delle limitazioni alla combustione all'aperto dei residui vegetali", trasmessa con nota prot. n. 12747 del 13 febbraio 2025 dalla quale emerge che:

- la sussistenza di determinate condizioni meteorologiche, climatiche e ambientali, può favorire, in determinate aree del territorio, per periodi temporalmente limitati, la presenza di valori di concentrazione di materiale particolato PM10 in atmosfera sensibilmente inferiori ai limiti giornalieri, attualmente vigenti a tutela della salute umana, tale da consentire di valutare la possibilità di una sperimentazione, inerente la rimodulazione delle limitazioni, attualmente vigenti in materia di combustione all'aperto dei residui vegetali, nel periodo compreso dal 15 settembre al 15 aprile dell'anno successivo;
- la rimodulazione sperimentale delle limitazioni in materia di combustione all'aperto dei residui vegetali, nei territori e nelle finestre temporali nelle quali sussistono le condizioni meteorologiche, climatiche e ambientali considerate da ARPA Piemonte, non produce effetti apprezzabili sui valori di concentrazione del particolato atmosferico.

Dato atto che, ai fini dell'approvazione della sperimentazione di cui alla citata d.c.r. 21 luglio 2026, n. 163 – 17101, la Direzione regionale Ambiente, energia e territorio, Settore Qualità dell'aria e innovazione tecnologica per l'ambiente della Giunta regionale ha verificato che:

- alcune pratiche colturali tipiche degli ambiti montani e collinari, quali quelle del castagno, del nocciolo e della vite, esercitate nei comuni non appartenenti alla zona IT0121 (Zona denominata di Montagna) ma a questa confinante, richiedono il ricorso all'abbruciamento dei materiali vegetali in ragione della difficoltà di rimuovere tali resti con mezzi meccanici in contesti di elevata acclività dei versanti interessati dalle colture;
- la scala spaziale di lavoro adottata dal Piano regionale della qualità dell'aria per definire la zonizzazione basata sui limiti amministrativi comunali non permette di tenere in debito conto, nelle aree di passaggio fra zone diverse, dell'elevata variabilità delle caratteristiche territoriali locali con particolare riferimento all'uso del suolo e della pratica agricola;
- alla luce degli esiti della sopraccitata relazione tecnica di ARPA Piemonte, da ricalibrare alla nuova zonizzazione regionale, sussistono, pertanto, le condizioni per prevedere, al fine di dare corso agli ordini del giorno n. 44 e n. 96 approvati dal Consiglio regionale nella seduta del 10 dicembre 2024, la possibilità

di consentire l'abbruciamento limitatamente alle pratiche colturali precedentemente indicate, in via sperimentale e soltanto in specifiche condizioni meteorologiche e climatiche che rappresentano il necessario prerequisito ambientale, con la finalità di valutare la significatività dell'impatto sulla qualità dell'aria, anche nell'ottica di una possibile individuazione di indirizzi e criteri utili per la ridefinizione della zonizzazione del territorio, tenuto conto della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2024/2881/UE del 23 ottobre 2024;

- la suddetta sperimentazione proposta, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 14 delle norme di attuazione del Piano regionale di qualità dell'aria per contenere il numero di superamenti per anno civile del valore limite giornaliero di PM10 di 50 µg/m³, non deve essere applicata, in via cautelativa, nei comuni ricadenti nelle fattispecie descritte al comma 1 del medesimo articolo, ad avvenuto superamento per venti volte di tale limite entro il mese di febbraio.

Presto atto altresì che l'ordine del giorno n. 691 del 15/06/2026, avente ad oggetto "Collegato alla Pdcr n. 152 "Ordini del giorno del Consiglio regionale n. 44 e 96 del 10 dicembre 2024. Disposizioni per la sperimentazione per la rimodulazione in via temporanea delle limitazioni alla combustione all'aperto dei residui vegetali finalizzata all'individuazione di indirizzi e criteri utili per la ridefinizione della zonizzazione del territorio regionale, quale parametro da assumere a modifica del vigente Piano regionale di qualità dell'aria, di cui alla D.C.R. n. 18-28783 del 10 dicembre 2024. Proposta al Consiglio regionale" zonizzazione ed allargamento dei Comuni ammessi alla sperimentazione in base alla continuità territoriale ed alla morfologia", collegato all'approvazione della suddetta d.c.r. 21 luglio 2026, n. 163 – 17101, il Consiglio regionale ha impegnato la Giunta regionale ad inserire nella sperimentazione i comuni non confinanti con la zona IT0121 ma assimilabili per continuità territoriale e morfologica.

Richiamato il decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano), convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, il cui articolo 10, in particolare:

- al comma 1, sancisce che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e fatta salva la possibilità di adottare speciali deroghe per motivi sanitari e di sicurezza e per altri motivi previsti dalla normativa vigente, nelle zone individuate ai sensi del decreto legislativo 155/2010, appartenenti alle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto in cui risultano superati i valori limite, giornaliero o annuale, di qualità dell'aria ambiente previsti per il materiale particolato PM10 dall'allegato XI al decreto legislativo 155/2010, le pratiche agricole di cui al medesimo articolo 182, comma 6 bis, del d.lgs. 152/2006 sono ammesse solo nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, settembre e ottobre;
- al comma 2, stabilisce che il comma 1 si applica alle zone interessate da superamenti del valore limite comunicati alle competenti autorità europee entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di monitoraggio e per il periodo che intercorre tra il 1° ottobre di tale anno e il 30 settembre dell'anno seguente; - al comma 3, stabilisce, infine, che il comma 1 non si applica alle zone montane e agricole svantaggiate ai sensi del regolamento europeo sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) vigente al momento dell'esercizio delle pratiche agricole oggetto del medesimo articolo.

Richiamato, inoltre, l'articolo 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 152/2006, il quale sancisce che:

- le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), del medesimo decreto, quali, tra l'altro, gli sfalci e le potature nell'ambito delle buone pratiche colturali, effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata;
- i comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al medesimo comma all'aperto in tutti i casi in cui

sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10).

Richiamato, altresì, l'articolo 10 della legge regionale 4 ottobre 2018, n. 15 (Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi"), il quale, in particolare:

- al comma 2, vieta l'abbruciamento di materiale vegetale di cui al suddetto articolo 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 152/2006 su tutto il territorio regionale, nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo dell'anno successivo, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di qualità dell'aria;
- al comma 2 bis, vieta l'abbruciamento dei residui colturali del riso nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 31 marzo dell'anno successivo, disponendo che a tale divieto si deroga in presenza di suoli asfittici, da individuare con specifico provvedimento della Giunta regionale, ove l'interramento delle paglie generi un accumulo indesiderato di sostanza organica indecomposta;
- al comma 3, vieta l'accensione di fuochi o l'abbruciamento di materiale vegetale in terreni boscati, come definiti dall'articolo 3 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste), arbustivi e pascolivi, fino ad una distanza inferiore a cinquanta metri da essi;
- al comma 4, ammette specifiche deroghe a quanto disposto dal comma 3, rendendole possibili soltanto dall'alba al tramonto e comunque in assenza di vento.

Richiamato, infine, l'articolo 16, comma 1 bis, della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), ai sensi del quale:

- il divieto di abbruciamento di materiale vegetale, nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo dell'anno successivo, di cui all'articolo 10 della legge regionale 15/2018, può essere derogato, limitatamente all'abbruciamento dei residui colturali, per un massimo di trenta giorni, anche non continuativi, per i comuni classificati come montani, collinari e come collina depressa e, per un massimo di quindici giorni anche non continuativi, per le aree di pianura;
- tali deroghe, fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 152/2006 e dagli articoli 2 e 5 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del mare 17 ottobre 2007 (Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)), possono essere concesse dai sindaci con ordinanza solo per motivi sanitari e di sicurezza e per altri motivi previsti dalla normativa vigente, in attuazione dell'articolo 10, comma 1, del decreto legge 69/2023, fatto salvo quanto disposto dal comma 3 del medesimo articolo per le zone montane e agricole svantaggiate, ai sensi del regolamento europeo sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR, e quanto previsto dalle disposizioni regionali in materia di qualità dell'aria e relativi provvedimenti attuativi.

Richiamato che la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2024/2881/UE del 23 ottobre 2024, entrata in vigore a partire dal 10 dicembre 2024, ha condotto, a fini di chiarezza, in un testo unico le direttive n. 2004/107/CE e n. 2008/50/CE, dettando "disposizioni in materia di qualità dell'aria volte a conseguire un obiettivo di inquinamento zero, in modo che la qualità dell'aria all'interno dell'Unione sia progressivamente migliorata fino al raggiungimento di livelli non più considerati nocivi per la salute umana, gli ecosistemi naturali e la biodiversità, quali definiti dalle migliori e più recenti prove scientifiche disponibili, contribuendo in tal modo a creare un ambiente privo di sostanze tossiche entro il 2050".

Preso atto che, in attuazione della citata d.c.r. 21 luglio 2026, n. 163 – 17101, ARPA Piemonte ha elaborato il protocollo operativo per la "Rimodulazione in via sperimentale e temporanea delle limitazioni alla combustione all'aperto dei residui vegetali", contenuto nella relazione tecnica trasmessa con nota prot. n. 67102/2026 del 5 agosto 2026, come da documentazione agli atti della Direzione regionale Ambiente, energia e territorio. Tale protocollo operativo prevede che venga emesso dal Centro Funzionale di Arpa Piemonte un bollettino per la limitazione della combustione all'aperto dei residui vegetali, reso disponibile sul sito di Arpa Piemonte nella sezione bollettini e attivo per i comuni individuati e secondo i criteri di cui alla d.c.r. n. 163 – 17101 del 21 luglio 2026, sulla cui base i sindaci, secondo quanto disposto dall'articolo

16, comma 1 bis, della legge regionale 1/2019, potranno emanare i provvedimenti sindacali di competenza, fermi restando i limiti e le condizioni di cui all'articolo 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 152/2006;

Ritenuto pertanto di:

- approvare il protocollo operativo per la “Rimodulazione in via sperimentale e temporanea delle limitazioni alla combustione all’aperto dei residui vegetali”, secondo quanto specificato nella relazione tecnica di ARPA Piemonte, di cui all’allegato 1 della presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, dando mandato ad ARPA Piemonte di recepirne i contenuti e darne conseguente attuazione;
- includere nella sperimentazione, al fine di garantirne l’omogeneità di applicazione, anche i Comuni completamente circondati da altri Comuni oggetto di sperimentazione, e consentire ai Comuni con isole amministrative confinanti con la zona IT0121, di applicare il protocollo limitatamente a tali isole amministrative;
- di approvare l’elenco dei Comuni oggetto della sperimentazione, di cui all’allegato 2 della presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, individuati sulla base dei criteri sopra individuati;
- di verificare ed aggiornare l’elenco dei Comuni oggetto della sperimentazione di cui all’allegato 2, a seguito della valutazione dell’efficacia delle misure adottate con la sperimentazione stessa.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la direttiva 2024/2881/UE del 23 ottobre 2024, del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155;
- la legge regionale 7 aprile 2000, n. 43;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 9-2916 del 26 febbraio 2021;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 30 marzo 2026, n. 12-2397;
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 18-28783 del 10 dicembre 2024;
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 163 - 17101 del 21 luglio 2026.;

DETERMINA

di approvare il protocollo operativo per la “Rimodulazione in via sperimentale e temporanea delle limitazioni alla combustione all’aperto dei residui vegetali”, secondo quanto specificato nella relazione tecnica di ARPA Piemonte, di cui all’allegato 1 della presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, dando mandato ad ARPA Piemonte di recepirne i contenuti e darne conseguente attuazione;

di includere nella sperimentazione, al fine di garantirne l'omogeneità di applicazione, anche i Comuni completamente circondati da altri Comuni oggetto di sperimentazione, e consentire ai Comuni con isole amministrative confinanti con la zona IT0121, di applicare il protocollo limitatamente a tali isole amministrative;

di approvare l'elenco dei Comuni oggetto della sperimentazione, di cui all'allegato 2 della presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, individuati sulla base dei criteri sopra individuati;

di verificare ed aggiornare l'elenco dei Comuni oggetto della sperimentazione di cui all'allegato 2, a seguito della valutazione dell'efficacia delle misure adottate con la sperimentazione stessa;

di richiamare che sulla base del suddetto protocollo operativo i sindaci, secondo quanto disposto dall'articolo 16, comma 1 bis, della legge regionale 1/2019, potranno emanare i provvedimenti sindacali di competenza, fermi restando i limiti e le condizioni di cui all'articolo 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 152/2006.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 40 del d.lgs 14 marzo 2013 n. 33 nel sito istituzionale dell'ente, nella sottosezione "Informazioni ambientali".

IL DIRIGENTE (A1602C - Qualità dell'aria e innovazione tecnologica per
l'ambiente)

Firmato digitalmente da Davide Rabuffetti

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. All_1_dd_abbruciamenti.pdf



2. All_2_dd_abbruciamenti.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

ALLEGATO 1

Protocollo operativo per la “Rimodulazione in via sperimentale e temporanea delle limitazioni alla combustione all’aperto dei residui vegetali”.

DCR 163 – 17101

Rimodulazione in via sperimentale e temporanea delle limitazioni alla combustione all'aperto dei residui vegetali

Protocollo operativo

Il bollettino per la limitazione della combustione all'aperto dei residui vegetali (nel seguito "bollettino") messo a punto a seguito di quanto deliberato dalla DCR 163-17101 considera due livelli operativi:

1. livello **rosso**: sono attive le limitazioni sulla combustione all'aperto dei residui vegetali stabilite dalla normativa vigente;
2. livello **verde**: sono sospese limitazioni sulla combustione all'aperto dei residui vegetali stabilite dalla normativa vigente.

Il bollettino è attivo sui comuni individuati con i criteri di cui alla DCR 163-17101 e viene emesso dal Centro Funzionale di Arpa Piemonte quotidianamente nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì per il periodo di validità del bollettino, stabilito dalla DCR 163-17101. Il livello operativo del bollettino è valido per il giorno successivo al giorno di emissione. Il bollettino non viene emesso il sabato, la domenica e nei giorni festivi. Ne consegue che la domenica, il lunedì e il giorno successivo ad un festivo il livello operativo è sempre rosso.

Il bollettino viene reso disponibile sul sito di Arpa Piemonte nella sezione bollettini¹ con possibilità da parte dei comuni di pubblicare sulle pagine del sito istituzionale comunale utilizzando lo strumento informatico del widget messo a disposizione da Arpa attraverso il quale il livello del comune selezionato viene aggiornato automaticamente.

Per la determinazione del livello saranno presi in considerazione i seguenti dati di ingresso:

1. le informazioni del bollettino incendi boschivi emesso quotidianamente dal Centro Funzionale di ARPA Piemonte e pubblicato sul sito Istituzionale dell'Agenzia². Il bollettino esprime il livello di pericolo incendi boschivi previsto per i tre giorni successivi alla data di emissione e differenziato sulla scala delle sei macroaree riportate in Figura 1a in cui viene suddiviso il territorio regionale ed espresso in sei differenti classi: 1- *Molto basso*, 2 - *basso*, 3 – *moderato*, 4 – *elevato*, 5 – *molto elevato*.
2. le informazioni del bollettino delle stime previsionali di PM10 emesso nei giorni feriali dal Centro Funzionale di ARPA Piemonte e pubblicato sul sito Istituzionale dell'Agenzia³ e sulla app ARIA + Piemonte. Il bollettino riporta le stime di concentrazione medie giornaliera di PM10 previste per il giorno di emissione ed i due giorni successivi su tutti i comuni piemontesi espresse in 5 differenti classi: 1 [$\leq 25 \text{ mg/m}^3$], 2 [$26 \text{ mg/m}^3 - 35 \text{ mg/m}^3$], 3 [$36 \text{ mg/m}^3 - 50 \text{ mg/m}^3$], 4 [$51 \text{ mg/m}^3 - 100 \text{ mg/m}^3$], 5 [$> 100 \text{ mg/m}^3$].
3. i dati di media giornaliera di PM10 misurati quotidianamente, su tutto il territorio piemontese, dalle stazioni del Sistema Regionale di Rilevamento della Qualità dell'Aria dotate di analizzatori automatici⁴.

Il livello operativo viene assegnato ai comuni interessati in base all'appartenenza di ciascuno di essi a una delle 6 aree rappresentate in Figura 2, derivanti dall'aggregazione dei comuni appartenenti alle macroaree del bollettino incendi boschivi, escludendo quelli appartenenti alla zona IT0121 rappresentata in Figura 1b.

¹ <https://www.arpa.piemonte.it/bollettino>

² <https://www.arpa.piemonte.it/bollettino/bollettino-pericolo-incendi-boschivi>

³ <https://www.arpa.piemonte.it/bollettino/bollettino-delle-stime-previsionali-pm10>

⁴ https://www.arpa.piemonte.it/rischi_naturali/snippets_arpa/tabella_pm10/

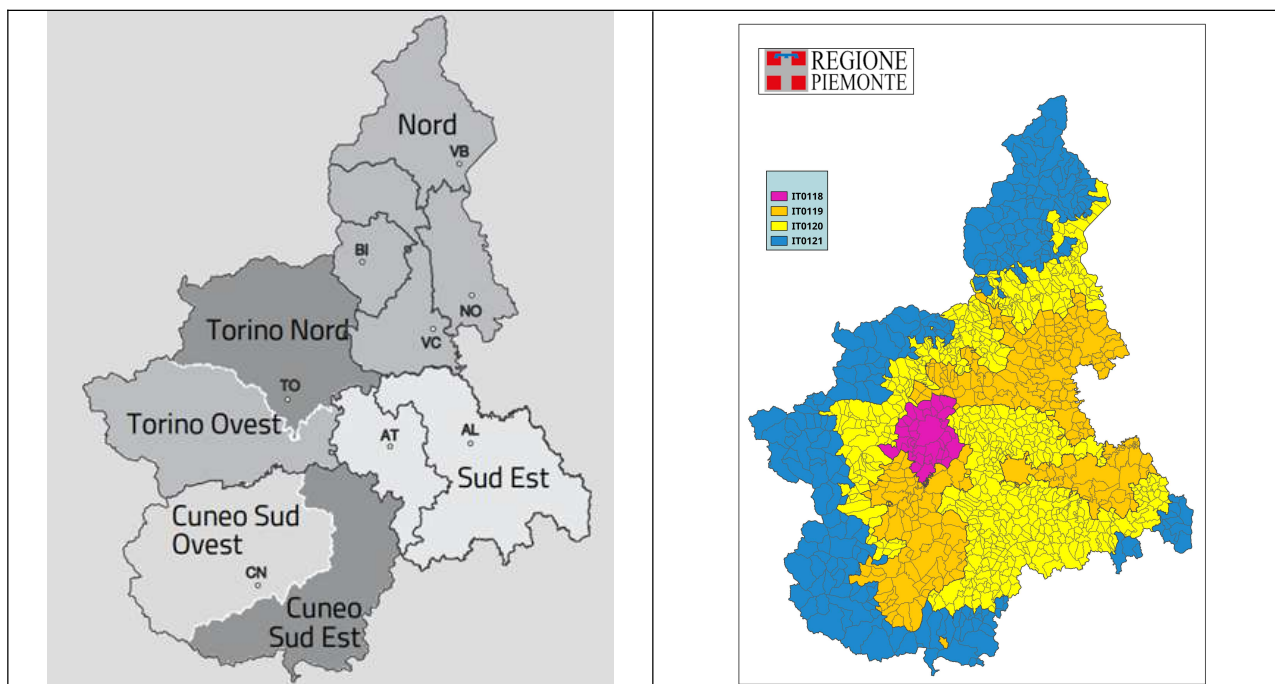


Figura 1. a) a sinistra, macroaree omogenee del bollettino incendi boschivi, b) a destra, zone di qualità dell'aria della vigente zonizzazione regionale,

ALGORITMO DI CALCOLO

Il livello operativo viene calcolato mediante l'algoritmo di seguito descritto:

- per ognuna delle 6 aree si imposta a rosso il livello LEVD per il giorno in esame;
- si valutano le concentrazioni di PM10 misurate il giorno precedente il giorno di emissione agli analizzatori automatici del SRRQA: se tutte le concentrazioni misurate non sono superiori al valore soglia SOGLIA_MAX si passa al punto successivo dell'algoritmo, altrimenti il livello LEVD rimane al livello rosso ed il livello LEV emesso sarà quindi rosso su tutte le sei aree;
- per ognuna delle 6 aree si calcola il valore (CONC) rappresentativo della concentrazione di PM10 prevista a partire dalle concentrazioni medie giornaliere di PM10 su ciascuno dei comuni afferenti all'area in esame riportate nel bollettino delle stime previsionali, considerando le previsioni per il giorno in corso ed il giorno successivo;
- a partire dalle informazioni del bollettino delle stime previsionali di PM10, si calcola il valore (MAX) corrispondente al massimo delle concentrazioni medie giornaliere previste per il giorno in corso ed il giorno successivo su tutti i comuni del Piemonte (ad eccezione di quelli appartenenti alla zona IT0121 – Montagna, Figura 1b);
- per ognuna delle sei aree si considera il livello (INC) di pericolo incendi boschivi previsto dal bollettino incendi boschivi per il giorno in corso ed il giorno successivo;
- si confrontano, per il giorno in corso ed il giorno successivo e per ciascuna area, i valori di CONC e INC con le rispettive soglie SOGLIA_CONC e SOGLIA_INC e si confronta a livello regionale il valore MAX con la rispettiva SOGLIA_MAX: se tutti i valori sono inferiori alle rispettive soglie il livello LEVD per il giorno in esame diventa verde, altrimenti rimane rosso.
- su ogni area il livello LEV emesso sarà il peggiore dei LEVD riferiti ai singoli giorni di previsione (giorno in corso e giorno successivo) e sarà valido per il giorno successivo.

VALORI SOGLIA

Le soglie *SOGLIA_CONC*, *SOGLIA_MAX* e *SOGLIA_INC* nonché la scelta di come aggregare le concentrazioni sulle aree per ottenere il valore *CONC* sono state determinate con l'analisi delle informazioni prodotti dai due bollettini (incendi boschivi e stime previsionali di PM10) nel periodo autunno/inverno, dal 15 settembre al 15 aprile. Lo studio condotto ha portato ad individuare:

- come valore *CONC* rappresentativo di ciascuna area: il 90° percentile delle concentrazioni medie giornaliere di PM10 previste su ciascuno dei comuni afferenti all'area in esame;
- per *SOGLIA_CONC* il valore di 25 mg/m³ (*SOGLIA_CONC* ≤ 25 mg/m³);
- per *SOGLIA_MAX* il valore di 40 mg/m³ (*SOGLIA_MAX* ≤ 40 mg/m³);
- per *SOGLIA_INC* il livello 3 del pericolo di incendio boschivo (*SOGLIA_INC* < 3)

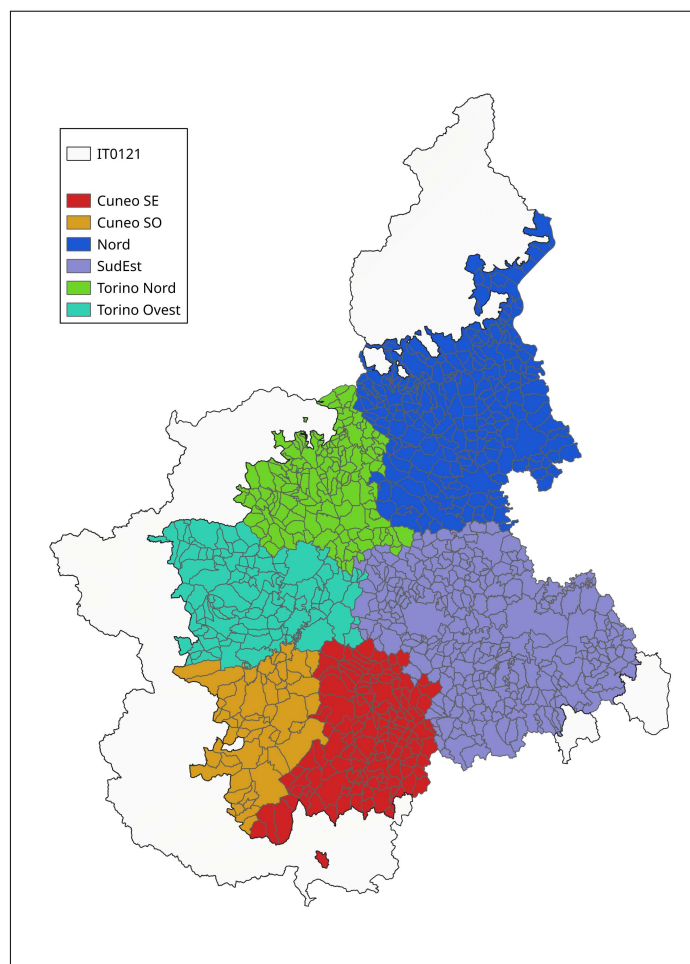


Figura 2. Aree omogenee sulla base delle quali viene assegnato il livello a ciascun comune individuato ai sensi della DCR 163-17101.

ALLEGATO 2

Comuni oggetto dell'applicazione del protocollo operativo per la "Rimodulazione in via sperimentale e temporanea delle limitazioni alla combustione all'aperto dei residui vegetali"

PROVINCIA	COMUNE	ZONA	NOTE
ALESSANDRIA	Arquata Scrivia	IT0120	
ALESSANDRIA	Borghetto di Borbera	IT0120	
ALESSANDRIA	Brignano-Frascata	IT0120	
ALESSANDRIA	Carrosio	IT0120	
ALESSANDRIA	Casaleggio Boiro	IT0120	
ALESSANDRIA	Dernice	IT0120	
ALESSANDRIA	Gavi	IT0120	
ALESSANDRIA	Grondona	IT0120	
ALESSANDRIA	Lerma	IT0120	
ALESSANDRIA	Mornese	IT0120	
ALESSANDRIA	Parodi Ligure	IT0120	
ALESSANDRIA	San Sebastiano Curone	IT0120	
ALESSANDRIA	Tagliolo Monferrato	IT0120	
BIELLA	Andorno Micca	IT0120	
BIELLA	BIELLA	IT0119	
BIELLA	Bioglio	IT0120	
BIELLA	Coggiola	IT0120	
BIELLA	Crevacuore	IT0120	
BIELLA	Miagliano	IT0120	
BIELLA	Pettinengo	IT0120	
BIELLA	Piatto	IT0120	
BIELLA	Pralungo	IT0120	
BIELLA	Portula	IT0120	
BIELLA	Pray	IT0120	
BIELLA	Sagliano Micca	IT0120	
BIELLA	Tavigliano	IT0120	
BIELLA	Tollegno	IT0120	
BIELLA	Valdilana	IT0120	
BIELLA	Vallanzengo	IT0120	
BIELLA	Valle San Nicolao	IT0120	
BIELLA	Veglio	IT0120	
CUNEO	Bagnolo Piemonte	IT0120	
CUNEO	Barge	IT0120	
CUNEO	Beinette	IT0119	
CUNEO	Bernezzo	IT0119	
CUNEO	Borgo San Dalmazzo	IT0119	
CUNEO	Boves	IT0119	
CUNEO	Brondello	IT0120	
CUNEO	Busca	IT0119	
CUNEO	Camerana	IT0120	
CUNEO	Caraglio	IT0119	
CUNEO	Ceva	IT0120	
CUNEO	Costigliole Saluzzo	IT0120	
CUNEO	Dronero	IT0119	
CUNEO	Envie	IT0120	
CUNEO	Gaiola	IT0119	
CUNEO	Gambasca	IT0120	
CUNEO	Magliano Alpi	IT0119	Solo isola amministrativa
CUNEO	Margarita	IT0119	
CUNEO	Martiniana Po	IT0120	

PROVINCIA	COMUNE	ZONA	NOTE
CUNEO	Mombasiglio	IT0120	
CUNEO	Monastero di Vasco	IT0120	
CUNEO	Nucetto	IT0120	
CUNEO	Peveragno	IT0119	
CUNEO	Pianfei	IT0120	
CUNEO	Piasco	IT0120	
CUNEO	Rifreddo	IT0120	
CUNEO	Robilante	IT0119	
CUNEO	Roccabruna	IT0119	
CUNEO	Roccasparvera	IT0119	
CUNEO	Roccavione	IT0119	
CUNEO	Sale delle Langhe	IT0120	
CUNEO	Saliceto	IT0120	
CUNEO	San Michele Mondovi'	IT0120	
CUNEO	Venasca	IT0120	
CUNEO	Vicoforte	IT0120	
CUNEO	Villanova Mondovi'	IT0120	
CUNEO	Villar San Costanzo	IT0119	
NOVARA	Ameno	IT0120	
NOVARA	Bolzano Novarese	IT0120	
NOVARA	Colazza	IT0120	
NOVARA	Gozzano	IT0120	
NOVARA	Massino Visconti	IT0120	
NOVARA	Nebbiuno	IT0120	
NOVARA	Pettenasco	IT0120	
NOVARA	Pisano	IT0120	
NOVARA	Pogno	IT0120	
NOVARA	San Maurizio d'Opaglio	IT0120	
TORINO	Baldissero Canavese	IT0120	
TORINO	Borgiallo	IT0120	
TORINO	Borgofranco d'Ivrea	IT0120	
TORINO	Bricherasio	IT0120	
TORINO	Bruzolo	IT0120	
TORINO	Bussoleno	IT0120	
TORINO	Castellamonte	IT0120	
TORINO	Chianocco	IT0120	
TORINO	Chiesanuova	IT0120	
TORINO	Cintano	IT0120	
TORINO	Coassolo Torinese	IT0120	
TORINO	Coazze	IT0120	
TORINO	Colleretto Castelnuovo	IT0120	
TORINO	Condove	IT0120	
TORINO	Corio	IT0120	
TORINO	Cuorgne'	IT0120	
TORINO	Fiorano Canavese	IT0120	
TORINO	Forno Canavese	IT0120	
TORINO	Germagnano	IT0120	
TORINO	Inverso Pinasca	IT0120	
TORINO	Issiglio	IT0120	
TORINO	Lanzo Torinese	IT0120	

PROVINCIA	COMUNE	ZONA	NOTE
TORINO	Lessolo	IT0120	
TORINO	Loranze'	IT0120	
TORINO	Luserna San Giovanni	IT0120	
TORINO	Parella	IT0120	
TORINO	Pinasca	IT0120	
TORINO	Perosa Argentina	IT0120	
TORINO	Pessinetto	IT0120	
TORINO	Pont Canavese	IT0120	
TORINO	Prarostino	IT0120	
TORINO	Prascorsano	IT0120	
TORINO	Pratiglione	IT0120	
TORINO	Quagliuzzo	IT0120	
TORINO	Quassolo	IT0120	
TORINO	Quincinetto	IT0120	
TORINO	Rubiana	IT0120	
TORINO	San Colombano Belmonte	IT0120	
TORINO	San Germano Chisone	IT0120	
TORINO	San Giorio di Susa	IT0120	
TORINO	Strambinello	IT0120	
TORINO	Susa	IT0120	
TORINO	Tavagnasco	IT0120	
TORINO	Torre Pellice	IT0120	
TORINO	Traves	IT0120	
TORINO	Val della Torre	IT0120	
TORINO	Vallo Torinese	IT0120	
TORINO	Varisella	IT0120	
TORINO	Vidracco	IT0120	
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	Arizzano	IT0120	
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	Baveno	IT0120	
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	Brovello-Carpugnino	IT0120	
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	Cannero Riviera	IT0120	
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	Cannobio	IT0120	
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	Casale Corte Cerro	IT0120	
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	Ghiffa	IT0120	
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	Gravellona Toce	IT0120	
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	Oggebbio	IT0120	
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	Omegna	IT0120	
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	Ornavasso	IT0120	
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	Stresa	IT0120	
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	VERBANIA	IT0120	
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	Vignone	IT0120	
VERCELLI	Borgosesia	IT0120	
VERCELLI	Guardabosone	IT0120	
VERCELLI	Valduggia	IT0120	